



**Messaggio n. 7401 del 25 marzo 2011**

***Oggetto: compatibilità tra indennità di mobilità e contratto di lavoro intermittente***

Da parte di più sedi è stato chiesto quale comportamento adottare nei confronti dei percettori di indennità di mobilità che si rioccupano con contratto di lavoro subordinato intermittente. In particolare se, durante i periodi di non lavoro tra una chiamata e l'altra, all'avente diritto sia possibile riconoscere l'indennità in parola.

Si rende necessario, preliminarmente, fare riferimento all'inquadramento giuridico della fattispecie in oggetto, disciplinata dagli artt. da 33 a 44, D.Lgs. 276/2003, è cioè verificare se il lavoratore abbia o meno l'obbligo contrattuale di risposta alla chiamata del datore di lavoro con conseguente corresponsione dell'indennità di disponibilità.

Il contratto di lavoro intermittente, sia nella forma a tempo determinato che in quella a tempo indeterminato, può infatti prevedere l'indennità di disponibilità, che vincola il lavoratore a rispondere alla chiamata del datore di lavoro. A tal fine si precisa che l'indennità di disponibilità deve essere contrattualmente assunta dal lavoratore ed il relativo ammontare indicato nel corpo del contratto (art. 35, co. 1, let. c), e art. 36 L. 276/03).

Ciò premesso, acquisito il parere della competente Direzione Centrale, stante la possibile assimilazione di tale forma contrattuale con quella del rapporto di lavoro part-time di tipo verticale, si forniscono i seguenti chiarimenti:

- nell'ipotesi di lavoratore che ha assunto l'obbligo di rispondere alla chiamata del datore di lavoro, trova applicazione la disciplina dettata, in via generale, dalla L. 223/1991. E dunque, in caso di rioccupazione sia a tempo determinato che indeterminato, la prestazione rimane sospesa per tutto il periodo di vigenza contrattuale (art. [8, commi 6 e 7, L. 223/91](#));

- nell'ipotesi di lavoratore che non ha assunto l'obbligo di rispondere alla chiamata del datore di lavoro, trovano applicazione, per analogia legis, le disposizioni vigenti in materia di disoccupazione.

Ciò in quanto, in tale evenienza, "il vincolo contrattuale per il lavoratore sembra sorgere solo al momento della risposta (facoltativa) alla chiamata del datore di lavoro" (circ. 41 del 13 marzo 2006). Per tale motivo, sia in caso di riassunzione a tempo determinato che indeterminato, l'indennità di mobilità può essere riconosciuta limitatamente ai periodi di non lavoro tra una chiamata e l'altra, restando la prestazione sospesa durante i periodi di risposta alla chiamata da parte del lavoratore.